

## **Osservazioni dell'ANEA al DCO 573/2018/R/idr dell'ARERA del 13 novembre 2018 “Controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel Servizio Idrico Integrato inquadramento e linee d'intervento”**

L'ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 573/2018/R/idr dell'ARERA, “Controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato inquadramento e linee d'intervento” di seguito DCO 573/2018.

### **Premessa**

L'ANEA concorda pienamente sulla necessità, espressa nel DCO 573/2018, di avviare l'attività di controllo sulla realizzazione degli investimenti, fattore strategico per lo sviluppo del settore, anche se nell'impostazione illustrata nel documento si riscontrano alcuni elementi di possibile criticità che potrebbero incidere sull'efficacia dell'intervento regolatorio.

Il documento di consultazione opportunamente propone, per l'implementazione dell'attività di controllo, come sia necessario effettuare adeguate valutazioni per quantificare l'effettivo tasso di realizzazione degli investimenti. Fondamentale per questa fase è riuscire ad arrivare a quantificare tale tasso in modo omogeneo e coerente con l'impostazione utilizzata in fase di predisposizione delle proposte di determinazione/aggiornamento tariffario.

Relativamente poi alle misure di intervento da mettere in atto nei casi di criticità nella realizzazione degli investimenti vengono ipotizzati tre strumenti: recupero dei benefici percepiti, eventuale applicazione di penali, utilizzo di fattori reputazionali.

Per quanto riguarda i benefici, derivanti dall'appartenenza ai diversi quadranti, e l'eventuale recupero in caso di mancata realizzazione degli investimenti, si riscontra la necessità di alcune considerazioni preliminari. Gli attuali schemi regolatori previsti dal MTI-2 si differenziano per la presenza o meno di strumenti di sostegno alla realizzazione degli investimenti, strumenti che possono discrezionalmente essere attivati dall'EGA. In determinate condizioni, la mancanza di rispetto del programma degli investimenti prospettato potrebbe non richiedere il recupero di alcun beneficio di tipo economico. Finché infatti il Gestore realizza un ammontare di investimenti superiore al FoNI riconosciuto, il riconoscimento del FNI, non crea un beneficio: se da un lato, infatti, il gestore ottiene maggiori flussi di cassa per coprire la spesa per investimenti, dall'altro ottiene il riconoscimento di un minore ammontare di oneri finanziari e fiscali e avrà un valore residuo inferiore a fine concessione.

Infine, relativamente all'utilizzo di fattori reputazionali, si ritiene interessante la proposta di pubblicare i dati sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati, dei quali potrebbe essere utile specificare la distinzione tra investimenti strettamente tecnici e quelli a carattere gestionale (cosiddetto “modello gestionale”). Inoltre potrebbe essere utile prendere in considerazione alcune elementi per rendere più efficace la confrontabilità dei dati.

Per le riflessioni di dettaglio sulle tematiche sopra citate si rimanda di seguito alle osservazioni riportate ai relativi spunti per la consultazione.

## Oggetto della consultazione

### **Q1. Si condividono le finalità e l'impostazione generale dell'intervento regolatorio prospettato? Motivare la risposta.**

In linea generale, l'impostazione dell'intervento regolatorio, fatta eccezione per le considerazioni relative alle previsioni in materia di qualità tecnica per l'aggiornamento biennale del MTI-2, sembra essere principalmente incentrato sugli aspetti esclusivamente tariffari inerenti alla realizzazione degli investimenti, concentrandosi in modo particolare su quelle situazioni che comportano un cambiamento del quadrante individuato in fase di predisposizione tariffaria. Nonostante di più complessa implementazione, si condivide la prospettata integrazione del sistema di monitoraggio della realizzazione degli investimenti programmati incentrato sul superamento delle criticità o sul raggiungimento degli obiettivi e non solo sulla capacità di spesa.

Inoltre, riprendendo i dati pubblicati dall'Autorità stessa, il tasso di realizzazione degli interventi programmati (anche se i dati si riferiscono a un campione) non sembra essere trascurabile (81,9% per il 2014, 77,6% per il 2015<sup>1</sup>, 81,7% per il 2016 e 88,8% per il 2017<sup>2</sup>). Quindi l'impostazione dell'intervento regolatorio potrebbe interessare un numero non consistente di gestioni. Inoltre la mancata realizzazione si può verificare anche in assenza di cambiamento di quadrante e in presenza di totale finanziamento pubblico. Anche in questi casi si tratta comunque di investimenti collegati al superamento di criticità individuate in fase di programmazione.

Ulteriore elemento da prendere in considerazione è la stabilità regolatoria, aspetto indispensabile per promuovere gli investimenti. L'introduzione della possibilità di riaprire le determinazioni tariffarie passate potrebbe generare incertezza, oltretutto considerando che molti dei vantaggi individuati e oggetto del proposto intervento regolatorio (ad esempio quello relativo al FNI) sono di natura finanziaria.

Pur essendo consapevoli della difficoltà a cogliere, con una metodologia di carattere generale, tutte le peculiarità esistenti, sembra che l'impostazione generale prevista non presenti alcun incentivo a efficientare la spesa per investimenti. Per come è pensata l'attuale metodologia il gestore non ha alcun incentivo ad ottenere ribassi sui lavori appaltati, ma deve invece fornire le evidenze in merito alla natura delle cause sottostanti, per non incorrere in un meccanismo di recupero o penalizzazioni in caso di scostamento consistente che comporta il cambiamento di quadrante. Ulteriore elemento da prendere in considerazione è il fatto che, almeno per il periodo precedente all'entrata in vigore della disciplina relativa alla qualità tecnica, non collegando la valutazione al superamento di criticità o al raggiungimento di obiettivi, effettuando una valutazione che si basa su un tasso di realizzazione degli investimenti a livello aggregato, vi potrebbe essere l'incentivo a utilizzare le risorse in investimenti non strettamente necessari o con un bassissimo livello di priorità pur di conseguire le cifre inserite in fase di programmazione. Ulteriore situazione da valutare è il caso in cui il Gestore riesca a risolvere una criticità e raggiungere un obiettivo attraverso un intervento di tipo gestionale di entità contenuta, avendo invece precedentemente programmato un intervento di tipo strutturale più consistente. Non basandosi la valutazione sul raggiungimento di obiettivi o sul superamento di criticità risulterebbe quindi solo come un caso realizzazione di investimenti inferiore al programmato.

---

<sup>1</sup> Relazione annuale ARERA 2018 sullo stato dei servizi e sull'attività svolta – Volume I

<sup>2</sup> DCO 573/2018/R/idr

**Effetti sugli investimenti della regolazione per schemi regolatori****Q2. Si condivide la ricostruzione elaborata dall'Autorità? Motivare la risposta.**

Non vi sono osservazioni in merito.

**Valutazioni relative alla realizzazione degli investimenti programmati nell'ambito della regolazione vigente****Q3. Si condivide la proposta di pubblicare, anche al fine di una valutazione comparativa, i dati sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati? Motivare la risposta.**

Si valuta positivamente la proposta di pubblicare i dati sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati ai fini di una valutazione comparativa. Necessario prerequisito però è l'omogeneità di dati e informazioni utilizzati, onde evitare confronti che perdono di significatività o effetti distorsivi.

In particolare per poter effettuare una corretta valutazione comparativa è fondamentale garantire la coerenza tra il numeratore e il denominatore del tasso di realizzazione degli investimenti come individuato al punto 3.3 del DCO 573/2018.

In primo luogo, ad oggi ci risulta che gli EGA nella definizione dei valori degli  $IP^{exp}$  abbiano adottato approcci non omogenei a livello nazionale, riconducibili principalmente a due diverse metodologie:

- a) alcuni hanno quantificato gli  $IP^{exp}$  ponendoli pari ai soli nuovi investimenti programmati per l'anno  $a$  sia che essi si concludano o meno nell'anno;
- b) altri hanno quantificato gli  $IP^{exp}$  come una previsione di nuovi cespiti, ovvero considerando i soli nuovi investimenti programmati che entreranno in esercizio nell'anno e la previsione di entrata in ammortamento di LIC realizzati in periodi precedenti.

Anche dal lato dei contributi, vi è chi ha indicato i contributi negli anni in cui si prevede di incassarli e chi li ha collocati negli stessi anni in cui è stata prevista la realizzazione della relativa opera. Nel primo caso vi è inoltre chi ha aggiunto anche quella parte di contributi già stanziati degli anni precedenti ma non ancora incassati.

Alla luce di questa difformità di interpretazione, la formula di cui al punto 3.3 dovrebbe essere strutturata in modo da rendere omogenei il numeratore ed il denominatore:

- nel caso di cui al punto a) la formula proposta risulta coerente;
- nel caso di cui al punto b) la formula proposta dovrebbe essere modificata eliminando al numeratore la componente  $\Delta LIC$ .

Anche in relazione ai contributi è necessario comportarsi omogeneamente, per cui se in fase di previsione non sono stati considerati i CFP ancora da incassare, è necessario depurare i contributi effettivi della parte relativa al non incassato degli anni precedenti.

Inoltre, ai fini della verifica del tasso di realizzazione degli investimenti programmati occorre tenere presente che gli  $IP^{exp}$  2016-2017 potrebbero contenere gli investimenti riprogrammati già previsti nella programmazione 2014-2015, per cui occorre considerare anche questo elemento ed eliminare la duplicazione degli importi al fine di determinare un tasso corretto.

Questa criticità potrebbe essere superata concentrando l'analisi sugli anni 2014-2015 e quindi effettuando valutazioni separate in base anche alla metodologia tariffaria adottata.

In generale, per superare la disomogeneità di definizione degli IP<sup>exp</sup>, sarebbe opportuno fornire indicazioni per le prossime predisposizioni tariffarie. Di seguito si riportano alcune riflessioni in merito alle due impostazioni adottate.

La definizione degli IP<sup>exp</sup> di cui al punto a) (ovvero pari ai soli nuovi investimenti programmati sia che essi si concludano o meno nell'anno) sembra essere preferibile per il controllo della realizzazione degli investimenti perché rappresenta più efficacemente la capacità di investimento annuale. Tuttavia, considerato che lo stesso dato viene utilizzato per la simulazione delle componenti tariffarie va rilevato che gli investimenti in corso e i contributi da incassare non vengono conteggiati nei CAPEX e nel valore residuo, e quindi sarebbero sottostimati. Questo non avviene invece con la definizione degli IP<sup>exp</sup> di cui al punto b).

Con la definizione degli IP<sup>exp</sup> di cui al punto b) si rappresenterebbe l'entrata di esercizio degli investimenti che, anche ai fini divulgativi, rischia di essere equivocato dal lettore: ad esempio, la realizzazione di commesse di investimento pluriennali verrebbero rappresentate per l'intero importo cumulato nel solo anno di entrata in funzione e questo potrebbe essere erroneamente interpretato, se non adeguatamente specificato, come la quantità di investimenti realizzati dal gestore in quell'anno.

Ulteriore tema che dovrebbe essere considerato relativamente alla comparazione dei dati è quello della distinzione tra gli interventi di manutenzione straordinaria (che possono quindi essere portati ad IP) e quelli di manutenzione ordinaria (che restano spesi dagli OPEX<sub>end</sub>). Non essendo infatti presente un criterio omogeneo a livello nazionale in merito alla rendicontazione ai fini regolatori degli interventi capitalizzati, i confronti che ne derivano potrebbero essere parzialmente viziati.

Ricordiamo che il metodo tariffario incentiva di per sé alla realizzazione degli investimenti: l'onere finanziario che copre anche il costo dell'equity è infatti riconosciuto sul capitale investito. La regolazione degli investimenti deve quindi tenere in considerazione, con l'obiettivo di arginarla, la possibilità di comportamenti opportunistici che tendono ad incrementare i costi di investimento e a ridurre quelli operativi al fine di aumentare il rendimento della gestione del SII. Paradossalmente i gestori con alta capacità di investimento potrebbero essere gestori che hanno adottato criteri di capitalizzazioni più ampi (ad esempio pochi metri lineari nella sostituzione delle tubazioni).

#### **Q4. Quali ulteriori elementi si ritengono significativi al fine di rendere più efficace il confronto e più completa l'informazione da pubblicare?**

Oltre alle considerazioni riportate nelle osservazioni allo spunto per la consultazione Q3 in merito a tutti gli aspetti correlati ad una corretta comparazione dei dati e delle informazioni, ulteriori elementi che potrebbero essere significativi al fine del confronto e della pubblicazione potrebbero essere i seguenti:

- suddivisione tra investimenti tecnici e investimenti in modello gestionale (intendendo con ciò software, sedi etc);
- suddivisione degli investimenti tra i servizi forniti (acquedotto, fognatura, depurazione, generali, ...).

Inoltre, potrebbe essere utile inserire anche dei parametri in base ai quali “normalizzare” gli investimenti realizzati in modo da cogliere e contestualizzare le peculiarità delle diverse

situazioni, ad esempio in base ai volumi erogati, agli abitanti serviti o agli abitanti equivalente, alla densità abitativa della popolazione servita.

Sarebbe poi certamente utile poter rappresentare in modo schematico le motivazioni per cui non si sono potuti realizzare gli investimenti programmati e, in ogni caso, la presenza di finanziamenti e la relativa tipologia (singoli mutui oppure finanziamenti dell'intero piano degli interventi).

### **Effetti sulle tariffe riconducibili alla corretta collocazione nella matrice di schemi regolatori**

**Q5. Si condivide l'orientamento illustrato con riferimento al beneficio riconducibile ad una anticipazione non ammissibile di costi riconosciuti, in particolare prevedendone il recupero (a vantaggio dell'utenza) in una sola annualità (a titolo esemplificativo, nel 2019) e il relativo riconoscimento tra i conguagli afferenti alle annualità successive (a titolo esemplificativo, a partire dal 2020)? Motivare la risposta.**

Al fine della valutazione dell'effettivo beneficio riconducibile ad una anticipazione non ammissibile dei costi riconosciuti appare opportuno segnalare in merito agli strumenti *sub 1*, *2* e *3* le seguenti considerazioni:

- sul punto 4.4, il ricorso all'ammortamento finanziario riduce il costo degli oneri finanziario e fiscale che si basano sul capitale investito al netto dei fondi ammortamento;
- sul punto 4.5, il FNI, che concorre al FoNI, si traduce ai sensi dell'art. 21.3 della delibera 664/2015/R/idr e s.m.i in CFP e pertanto consente l'abbattimento degli oneri finanziari e fiscali che si basano sul capitale investito netto al netto del  $CIN_{fp}$  (art. 17.1 e 18.2); l'inserimento del FNI in tariffa inoltre abbate il valore residuo finale e quindi nella sostanza gli effetti sono paragonabile a quelli dello strumento *sub 1*<sup>3</sup>;
- sul punto 4.6, l'incremento del moltiplicatore tariffario produce in aggiunta agli effetti dello strumento *sub 1*, la possibilità di collocare all'interno del periodo regolatorio gli eventuali conguagli tariffari che altrimenti si sarebbero dovuti inserire, maggiorati del tasso di inflazione, negli anni successivi, post termine del periodo regolatorio.

In linea generale, il recupero dell'anticipazione dei costi di cui al punto *sub 1*, ossia, di cespiti 2014 e 2015 appartenenti a categorie tariffarie in ammortamento finanziario potrebbe portare a criticità in merito alla sostenibilità del piano economico finanziario, essendo ancorata a tale previsione la concessione di finanziamento. È infatti elemento prioritario la necessità di tutelare chi ha finanziamenti in atto. Sempre relativamente al recupero dell'anticipazione dei costi di cui al punto *sub 1*, ossia, di cespiti 2014 e 2015 appartenenti a categorie tariffarie in ammortamento finanziario occorre segnalare che tale misura potrebbe interferire con i bilanci già chiusi per quelle Società che, per la formazione dei propri bilanci, hanno modellato la politica degli ammortamenti civilistici sull'impostazione adottata nelle predisposizioni tariffarie e/o che oggi svolgono verifiche di *impairment test* per quantificare la differenza sul valore effettivamente recuperabile del valore residuo di fine concessione. In questo caso, davanti al recupero prospettato nella formula di cui al paragrafo 4.10, le stesse Società sarebbero tenute a dover giustificare tale differenza alle società di revisione e/o a

<sup>3</sup> Se si imputa il FoNI a lordo dell'effetto fiscale a CFP.

modificare in bilancio gli ammortamenti per quei cespiti 2014 e 2015 che a posteriori la regolazione non ammette più ad ammortamento finanziario.

Considerato che l'analisi delle casistiche di *underinvestment* necessita di maggiori approfondimenti e in considerazione degli aspetti di cui sopra, in sede di prima applicazione, potrebbe essere sufficiente prevedere il recupero della sola componente FNI e limitatamente al caso in cui con la predisposizione tariffaria sia stato riconosciuto un FoNI annuale di ammontare superiore agli IP annuali programmati (netto contributi) oppure, in alternativa e in modo meno stringente, superiore all'ammontare del CIN ancora da ammortizzare. Tale situazione è l'unica in cui il gestore ha significativamente beneficiato di un incremento dei costi riconosciuti perché ha ottenuto delle somme in eccesso rispetto alla RAB investita.

Analizzando a sistema le formule presenti ai punti 3.3 (tasso di realizzazione degli investimenti programmati per il quadriennio 2014-2017) e al punto 4.10 (beneficio riconducibile all'anticipazione non ammissibile ex-post di costi riconosciuti), dal momento che il tasso di realizzazione è calcolato per l'intero periodo si potrebbe verificare il caso in cui lo scostamento consistente tra programmato e realizzato si sia verificato negli anni 2016-2017, ma poiché la formula è impostata sul quadriennio si vada a recuperare non correttamente anche sugli anni 2014-2015. L'impostazione dell'intervento regolatorio sarebbe opportuno tenesse in considerazione quanto sopra osservato, visto anche che gli anni presi in esame sono stati disciplinati nell'ambito di metodologie tariffarie diverse.

Infine, se correttamente interpretato quanto riportato all'interno del documento, il recupero del beneficio riconducibile ad una anticipazione non ammissibile si configurerebbe come una posticipazione del riconoscimento in tariffa inserendolo tra i conguagli rinviati al successivo periodo regolatorio. In altre parole lo strumento regolatorio comporterebbe la riapertura delle precedenti determinazioni tariffarie, con gli oneri che ne possono derivare, per individuare un ammontare comunque riconosciuto nel successivo periodo regolatorio.

**Q6. Quali ulteriori misure si ritengono efficaci al fine di limitare i casi di tassi di realizzazione degli investimenti programmati inferiori a quelli necessari al mantenimento dello schema regolatorio selezionato ex-ante?**

Con riferimento alle due proposte di penalizzazione di cui al punto 4.17, sembra preferibile, per la sua semplicità ed efficacia applicativa, la prima relativa all'*applicazione di una componente a decurtazione del limite massimo di incremento del moltiplicatore tariffario*.

Per quanto riguarda ulteriori misure efficaci al fine di limitare i casi di tassi di realizzazione degli investimenti programmati si potrebbe prevedere di porre, nel caso in cui si sia già constatata una situazione di *underinvestment*, un limite massimo agli investimenti programmabili definito in fase di determinazione del Programma degli Interventi in base a quanto realizzato negli anni precedenti (a titolo esemplificativo si potrebbe prevedere che gli investimenti programmati per un determinato anno non superino di una certa percentuale la media degli investimenti dei due anni precedenti, a meno che lo scostamento non sia motivato da qualche evento oggettivo come il reperimento di un finanziamento esterno o una causa esterna di natura eccezionale).

**Q7. Quali ulteriori motivazioni si ritengono plausibili per giustificare tassi di realizzazione significativamente inferiori alle previsioni?**

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbero essere prese in considerazione le seguenti casistiche:

- in caso di intervento cofinanziato, il ritardo o la mancata erogazione del contributo pubblico;
- cause di forza maggiore (ad esempio eventi sismici o eventi meteorologici estremi);
- mancato finanziamento.

In generale, poiché il metodo tariffario consente al gestore del SII di recuperare le somme investite attraverso il riconoscimento di quote annuali di ammortamento a partire dai due anni successivi alla realizzazione degli stessi, è insita nel metodo stesso la necessità di dover ricorrere a forme di finanziamento che riconcilino il momento dell'esborso finanziario iniziale derivante dal costo di investimento con quello del flusso di cassa in entrata derivante dall'applicazione della tariffa. È utile pertanto verificare non solo la presenza di finanziamenti, ma la tipologia degli stessi. La presenza di finanziamenti nella modalità di mutui puntuali su determinate opere anziché finanziamenti complessivi del piano degli interventi genera senz'altro rallentamenti nell'effettuazione degli investimenti perché di volta in volta è necessario stipulare un nuovo contratto di finanziamento.

Il rendiconto finanziario dovrebbe essere lo strumento che evidenzia la capacità dei corrispettivi tariffari di autofinanziare gli investimenti. Tale capacità potrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di giudicare con maggiore cognizione di causa la situazione di *underinvestment* del gestore.

**Q8. Quali ulteriori misure si ritengono efficaci al fine di limitare i casi di richiesta di anticipazioni tariffarie che non si traducano in un incremento di tassi di realizzazione degli investimenti programmati?**

Sempre nell'ottica di evitare recuperi sui periodi regolatori ormai chiusi, si potrebbe prevedere di intervenire sulla definizione delle componenti tariffarie future. Potrebbe ad esempio essere sufficiente prevedere che al pari delle componenti tariffaria  $Amm_{FoNi}$  e  $\Delta CUIT_{FoNi}$  (cfr. art. 21.2), anche la componente FNI, a certe condizioni, non sia più valorizzabile dall'Ente di Ambito come invece previsto all'art. 20.3. In altre parole si può prevedere che il FNI, in caso di cambio di quadrante, a partire dalla predisposizione tariffaria successiva dovrà essere valorizzato pari a zero ponendo il parametro  $\psi$  pari a zero.

**Ulteriori effetti specificamente relativi al periodo regolatorio MTI-2**

**Q9. Si condivide l'impostazione illustrata dall'Autorità e tesa a garantire stabilità del quadro regolatorio riguardo ai controlli sulla spesa per investimenti? Motivare la risposta.**

Essendo principalmente l'impostazione mutuata da quanto previsto per il periodo regolatorio precedente, fatta eccezione per gli elementi relativi alla regolazione della qualità tecnica, si rimanda a quanto osservato nei precedenti spunti per la consultazione.

**Q10. Si ritiene sussistano elementi specifici nella regolazione MTI-2 tali da suggerire strumenti regolatori aggiuntivi? Motivare la risposta.**

Come già esplicitato dall'Autorità, l'elemento principale che potrebbe portare a strumenti regolatori aggiuntivi è la regolazione della qualità tecnica, che consentirebbe di ancorare la realizzazione degli investimenti al raggiungimento dei target fissati in fase di aggiornamento biennale della tariffa. Anche in questo caso è però necessario prestare attenzione ad alcuni elementi che potrebbero influire su una corretta valutazione del tasso di realizzazione degli interventi programmati.

Inoltre, si potrebbe prevedere di rafforzare la disciplina del FoNI presente nell'MTI-2. A tal fine potrebbe valutato di:

1. inserire nel metodo tariffario la previsione che, in sede di predisposizione tariffaria, non sia riconosciuto un FoNI annuale di ammontare superiore agli IP annuali programmati (netto contributi) o almeno non superiore all'ammontare del CIN ancora da ammortizzare;
2. controllare e dettagliare maggiormente l'articolo della 664/2015/R/Idr relativo alla verifica del FoNI<sub>non\_inv</sub>; pare infatti che l'attuale MTI-2 non tratti compiutamente la situazione del FoNI<sub>non\_inv</sub>.<sup>4</sup>
3. chiarire maggiormente la trattazione del FoNI nel metodo tariffario: restano infatti ancora molte incertezze sulla disciplina prevista in Delibera che poi è stata talvolta interpretata attraverso il funzionamento del tool di calcolo predisposto da ARERA; tuttavia, considerato che ARERA ha più volte ribadito la prevalenza dal punto di vista prescrittivo della delibera tariffaria rispetto al tool di calcolo, sarebbe indispensabile che fosse chiarita la verifica di cui all'art 21.1; sia la Delibera che il tool pare prevedano una verifica annuale dell'effettiva spesa del FoNI riconosciuto, tuttavia all'art. 15.1 la dizione di "*quota parte di FoNI non ancora investita*" fa intendere che il FoNI non speso potrebbe essere speso anche in un momento successivo;
4. trattare le modalità di restituzione del FoNI destinato ad agevolazioni tariffarie nel periodo 2014-2017 e non speso e alla rendicontazione del FoNI eventualmente destinato ad altro.

Sempre in relazione alla componente FoNI e alla sua restituzione vale la pena ricordare l'effetto fiscale. Alla luce del recente comunicato che chiarisce di trattare il FoNI ai fini unbundling (e quindi presumibilmente anche ai fini tariffari visto che sarà la base per questi ultimi) come risconto passivo, pare ancor più evidente che, sempre ai fini tariffari, l'importo del FoNI che deve essere collocato proporzionalmente sui CFP (art. 21.3) debba essere l'intero importo del FoNI percepito comprensivo dell'effetto fiscale. Sarebbe quindi necessario che nell'ambito dei recuperi tariffari previsti dal DCO 573/2018 fosse inserito anche il recupero dell'effetto fiscale a CFP a partire dalla determinazione delle tariffe 2020.

**Q11. Si condivide l'impostazione illustrata? Motivare la risposta.**

Essendo principalmente l'impostazione mutuata da quanto previsto per il periodo regolatorio precedente, fatta eccezione per gli elementi relativi alla regolazione della qualità tecnica, si rimanda a quanto osservato nei precedenti spunti per la consultazione.

---

<sup>4</sup> Nel caso infatti in cui ad un Gestore sia stata riconosciuta la componente FoNI ma non siano stati realizzati investimenti di ammontare pari o superiore a quello del FoNI, la componente FoNI viene considerata alla formula di cui all'art. 15.1 della Delibera 664/2015/R/idr al fine di abbattere il montante su cui viene calcolata la componente tariffaria degli oneri finanziari mentre l'importo del FoNI non investito non è mai recuperato nel suo ammontare, neanche attribuendolo a CFP a valere genericamente sul montante della RAB. In altre parole, se al Gestore viene riconosciuto un FoNI sull'anno a-2 per 100 e poi nell'anno a vengono comunicati investimenti IP sull'anno a-2 per 80, il FoNI<sub>non\_inv</sub> pari a 20 viene considerato per riconoscere minori oneri finanziari al Gestore ma di fatto non viene mai prevista la restituzione dei 20 ANEA nello strumento di calcolo per l'aggiornamento del PEF, nel calcolo del VR ha previsto, sebbene la formula dell'MTI-2 non lo disciplini espressamente, l'abbattimento del VR per un importo pari al FoNI<sub>non\_inv</sub>.



**Q12. Quali ulteriori misure si ritiene utile proporre per il superamento di situazioni di prolungata inerzia nel conseguimento di obiettivi di miglioramento del servizio?**

Al fine di non generare incertezza nel settore, ad esempio nel caso in cui si riscontri un tasso di realizzazione degli investimenti ritenuto non adeguato si potrebbero inserire delle previsioni relative agli incrementi tariffari ammissibili per il periodo regolatorio successivo o in fase di revisione biennale, ad esempio ritenendo ammissibili incrementi tariffari inferiori rispetto a quanto genericamente previsto.

**Q13. Si condivide l'impostazione illustrata? Motivare la risposta.**

Come richiamato in precedenza, si pone all'attenzione dell'Autorità che l'impostazione non sembra tenere conto di incentivi nel contenere la spesa per investimenti.